Causa 14/84 rev.

Meyer, in Hansen,
contro
Comitato economico e sociale

ORDINANZA DELLA TERZA SEZIONE DELLA CORTE
14 maggio 1985 *

Nella causa 14/84 Rev.,

sig.ra Meyer in Hansen,

contro

Comitato economico e sociale,

avente ad oggetto la domanda, ai sensi dell'art. 74 del regolamento di procedura della Corte, con la quale il Comitato economico e sociale chiede di essere esonerato dalla condanna alle spese poste a suo carico dalla sentenza della Corte 13 dicembre 1983,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

ORDINANZA

1 Con atto depositato in cancelleria l'8 febbraio 1985, il Comitato economico e sociale ha presentato a questa Corte una domanda ai sensi dell'art. 74 del regolamento di procedura della Corte stessa, per essere esonerato dalla condanna alle spese poste a suo carico dalla sentenza della Corte 13 dicembre 1984.

2 Detta sentenza è intervenuta a seguito di un ricorso proposto dalla sig.ra Meyer, coniugata Hansen, dipendente del Comitato economico e sociale, e diretto in particolare all'annullamento della decisione 1° luglio 1983, n. 317/83/A, con cui il segretario generale del Comitato economico e sociale aveva disposto il suo trasferimento, con la stessa qualifica di viceassistente di segreteria, ad un nuovo posto « B 5/4, segreteria », attribuito all'ufficio « Corrispondenza — Archivi — Biblioteca — Documentazione », solo nella parte in cui detta decisione teneva ferma la qualifica di viceassistente di segreteria.

3 Con decisione 24 maggio 1984, menzionata dal Comitato economico e sociale per la prima volta nella controreplica, il segretario generale di questa istituzione disponeva la nomina della ricorrente come viceassistente, cioè ad un posto « B classico ».

4 Solo in udienza il Comitato economico e sociale precisava per la prima volta che, secondo lo statuto e secondo la costante applicazione fattane dal Comitato economico e sociale, l'anzianità maturata dalla ricorrente nelle mansioni « B segreteria » sarebbe stata interamente tenuta presente per l'ulteriore svolgimento della carriera in « B classico ». Il Comitato economico e sociale aggiungeva che il problema della concorrenza, per la ricorrente, di altri dipendenti della « trafila B segreteria » non sussisteva più, in quanto la sig.ra Meyer apparteneva alla « trafila B classico ».

5 Pronunciandosi sulla controversia con sentenza 13 dicembre 1984, la Corte ha preso atto di queste dichiarazioni ed ha dichiarato che, di conseguenza, l'adozione della decisione 24 maggio 1984 ha avuto l'effetto di dare pienamente soddisfazione alla ricorrente. Ciò premesso, essa ha ritenuto che le conclusioni formulate nel ricorso fossero divenute senza oggetto.

6 La Corte ha statuito sulle spese nel modo seguente:

« A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere la Corte decide sulle spese in via equitativa. Va rilevato che il Comitato economico e sociale si è astenuto dal rispondere per iscritto al quesito postogli dalla Corte sul punto dell'interesse che la ricorrente poteva avere alla prosecuzione della causa dopo la decisione 24 maggio 1984. Esso ha risposto in proposito solo all'udienza.

Essendo quindi la ricorrente rimasta nell'incertezza circa l'interesse che essa aveva alla prosecuzione della causa, nelle circostanze concrete è opportuno condannare il Comitato economico e sociale alle spese »

7 L'attuale domanda del Comitato economico e sociale è basata sull'art. 74 del regolamento di procedura ed è intesa ad ottenere che il Comitato stesso venga esonerato dalla condanna alle spese poste a suo carico dalla sentenza del 13 dicembre 1984.

8 Il Comitato economico e sociale sostiene, infatti, che solo la parte ricorrente, sig.ra Hansen-Meyer, è stata invitata dalla cancelleria a rispondere al quesito formulato dalla Corte e che esso, da parte sua, non è mai stato invitato a presentare una risposta. Inoltre, il Comitato economico e sociale sostiene di aver sufficientemente dimostrato, nel corso della fase scritta del procedimento, che la sig.ra Hansen-Meyer non aveva alcun interesse ad agire.

9 La controparte, nel presente procedimento, sostiene che la domanda del Comitato economico e sociale non può essere considerata come una istanza di rettifica, che sarebbe del resto irricevibile, né come una domanda di interpretazione, né come un ricorso per revisione. Quanto all'art. 74 del regolamento di procedura invocato dal Comitato economico e sociale, esso non può servire da fondamento alla domanda, dal momento che ha la sola funzione di consentire alla Corte di statuire su contestazioni relative all'importo delle spese ripetibili, successivamente all'emanazione di una sentenza. Essa aggiunge che, in ogni modo, la condanna del Comitato economico e sociale alle spese è giustificata, in quanto, a causa della mancanza di precisazioni da parte dello stesso nella fase scritta del procedimento, essa è rimasta di fatto nell'incertezza circa il proprio interesse alla prosecuzione della causa.

10 Ai sensi dell'art. 74 del regolamento di procedura, « se vi è contestazione sulle spese ripetibili, la sezione a cui la causa era stata assegnata statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell'altra parte e le conclusioni dell'avvocato generale ».

11 Si deve constatare che le conclusioni formulate dal Comitato economico e sociale sono rivolte all'esonero dalle spese poste a suo carico dalla sentenza 14 dicembre 1984 e pertanto riguardano non già una qualunque contestazione sulle spese ripetibili, bensì il principio stesso della condanna alle spese decisa con una precedente sentenza della Corte.

12 Stando così le cose, le norme del regolamento di procedura invocate dal Comitato economico e sociale non possono servire come fondamento giuridico per la sua domanda. Di conseguenza, tale domanda dev'essere respinta.

Sulle spese

13 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Il Comitato economico e sociale è rimasto soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

LA CORTE (terza sezione)

ordina:

1) La domanda è respinta.

2) Le spese sono poste a carico del Comitato economico e sociale.

Lussemburgo, 14 maggio 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della terza sezione

C. Kakouris